



COMUNE DI ELMAS  
CORPO POLIZIA MUNICIPALE

C.A.P. 09030 • PROVINCIA DI CAGLIARI

Via del Pino Solitario, piano seminterrato  
Tel. Uffici: 070.219260 • Fax 070.2192.264  
C.F. 92027670923 • P.I. 02379700921  
E-mail: pm.comuneelmas@tiscali.it  
Sito internet: www.comune.elmas.ca.it

ORDINANZA N° 55

DEL 31.07.2008

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**VISTO** il rapporto n° 36/C, in data 13.05.2005, del Comando di Polizia Municipale, a carico della Cosmogas S.r.l. con sede in Cagliari via Abruzzi n. 18 e del rappresentante legale sig. Aresu Massimo residente a Cagliari in via Abruzzi n. 11, in qualità di trasgressore/obbligato solidale a norma dell'art. 6 della Legge 24.11.1981, n° 689, ha violato le disposizioni di cui all'ordinanza sindacale n. 58 del 25.05.1995, art. 1, lett. F), "*per aver depositato all'esterno del cassonetto di raccolta rifiuti solidi urbani, ubicato nella via Congiu, rifiuti consistenti in cartoni da imballaggio e materiale vari; quanto sopra emergeva a seguito degli accertamenti svolti in data 12.05.2005 alle ore 08,10 – nella predetta via*";

**RILEVATO** che:

- il verbale è stato direttamente contestato/notificato alla persona interessata in data 17.10.2005;
- la persona interessata non si è avvalso della facoltà di pagamento in misura ridotta;
- dagli atti di accertamento appare la fondatezza dell'addebito e la responsabilità del predetto;
- non risultano scriminanti né tanto meno che il caso in esame non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione di responsabilità.

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 76 del 15.09.1994 che prevede l'applicazione di una maggiorazione, oltre alla sanzione amministrativa edittale, pari a €. 51,00, nell'ipotesi che l'interessato abbia lasciato inutilmente trascorrere i termini per il pagamento in misura ridotta, ovvero per la presentazione di scritti difensivi;

**VISTA** la legge 24 novembre 1981, n° 689 ed in particolare gli artt. 11 e 18;

**VISTO** il DPR 29 luglio 1982, n. 571;

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**VISTO** l'art. 37 del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**ORDINA**

Alla Cosmogas S.r.l. con sede in Cagliari via Abruzzi n. 18 e del rappresentante legale sig. Aresu Massimo residente a Cagliari in via Abruzzi n. 11, in qualità di trasgressore/obbligato in solido, di pagare quale e per la violazione di cui sopra la somma €. **50,00** (cinquanta/00) a titolo di sanzione amministrativa edittale della violazione suindicata, più l'importo di €. **51,00** (cinquantuno/00) quale maggiorazione per il mancato pagamento della violazione medesima entro i termini di legge e di €. **6,00** (sei/00) per spese di notificazione;

**INGIUNGE**

alla medesima, di provvedere al pagamento della somma complessiva di €. **107,00** (centosette/00) a mezzo di c.c.p. n. 12740098 intestato a Comune di Elmas Polizia Municipale nel termine di giorni **30** dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena degli atti esecutivi di cui all'art. 27 della Legge 689/81.

Avverso il presente atto, può essere proposta opposizione davanti al Giudice di Pace di Cagliari, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, con le modalità di cui all'art. 22 della Legge 689/81. L'opposizione non sospende l'esecuzione, salvo che il Giudice di Pace disponga diversamente.

Responsabile del procedimento è il Comandante di P.M. dr. Marco Pili,  
Elmas li, 31.07.2008

IL Responsabile di Settore  
(Dr. Marco Pili)